



Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alle Segretarie e ai Segretari di
Dipartimento e di Centro
Alle Dirigenti e ai Dirigenti delle Aree
dell'Amministrazione Centrale
e in Cc:

Alle Direttrici e ai Direttori
di Dipartimento e di Centro

Loro Sedi

Padova, data della registrazione

Prot. n.

Anno Tit. Cl. Fasc. All. n. 1

OGGETTO Nuovo regime fiscale delle borse di ricerca post-lauream. **Comma 4 dell'art. 1-bis del Decreto Legge**
: **7 aprile 2025, n. 45**, convertito dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.

Gentilissime e gentilissimi,

In seguito all'entrata in vigore della normativa in oggetto, le borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post-lauream bandite ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca" dell'Università di Padova attualmente vigente, ricadono nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR. Questi redditi sono ordinariamente soggetti a tassazione IRPEF a meno che l'esenzione non sia espressamente prevista dalla norma.

L'esenzione per queste borse, **fino al 7 giugno 2025**, era dettata dall'articolo 4, comma 3, della legge 210/1998 (in materia di borse di dottorato di ricerca), per il richiamo all'articolo 6, comma 6, della legge 398/1998, che è stato abrogato con l'entrata in vigore del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45 (Decreto PNRR-scuola), modificato dalla legge di conversione dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.

1. Borse di ricerca conferite a decorrere dal 07/06/2025

Con nota del 27 giugno 2025 l'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese aveva comunicato che erano in corso approfondimenti circa l'interpretazione da dare all'art. 1-bis del DL 45/2025, come convertito in legge, consigliando di non bandire nel frattempo nuove borse di ricerca, se possibile, o in subordine di richiamare espressamente nel bando la clausola del regolamento di ateneo che prevede che "alle borse di ricerca si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo".

Si conferma con la presente comunicazione che, a partire dal 7 giugno 2025, a seguito dell'entrata in vigore della norma citata, ai compensi erogati a titolo di borsa va applicata l'IRPEF in capo ai percettori.

Per il nuovo trattamento tributario della borsa e le detrazioni spettanti, rimandiamo all'allegato A che vi invitiamo a consultare e ad utilizzare come informativa per i borsisti.

La norma in oggetto ha abolito anche l'esenzione a fini IRAP, pertanto gli importi pagati a titolo di borsa di ricerca a partire dal 7 giugno 2025, sono base imponibile IRAP all'8,5%, andando ad incrementare così gli oneri a carico della struttura erogante.

Al compenso sono applicate l'IRPEF a scaglioni¹ e le detrazioni personali. Per permettere ai borsisti di esprimere scelte diverse coerentemente con il proprio status fiscale, nel perimetro delle detrazioni dall'imposta previste dalla norma, sono

¹ Nella misura del 23% per redditi fino a €28.000 annui. Per redditi superiori si rimanda all'Allegato A.

disponibili i moduli C e C1, recuperabili alla pagina Intranet <https://afip.unipd.it/node/798>, che gli stessi borsisti potranno compilare e ritornare alla struttura di afferenza affinché ne possa tener conto in fase di erogazione del compenso.

Per il corretto inserimento in U-Gov del compenso occorre seguire le seguenti istruzioni, fornite dall'ufficio Ragioneria:

§ In UGOV l'erogazione delle borse in oggetto continua ad essere gestita nel ciclo compensi, però devono essere utilizzati il ruolo BS, i nuovi conti di bilancio, il relativo nuovo capitolo, le voci di calcolo del compenso e le altre nuove configurazioni che sono state create in UGOV; trovate le nuove indicazioni in dettaglio nel documento Esempi/casi dei compensi/incarichi, disponibile al link <https://afip.unipd.it/node/679>.

§ La nuova normativa rileva sia per i borsisti residenti in Italia sia per i borsisti non residenti in Italia. Riguarda il regime fiscale e non il rapporto con il borsista. Per i borsisti non residenti in Italia non cambiano le considerazioni sull'applicazione o meno delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

§ Visto il nuovo regime fiscale, la borsa, a parità di lordo percipiente fissato nel bando, avrà un netto minore per il borsista, eventualmente mitigato dall'applicazione delle detrazioni.

Il costo lordo ente sarà maggiore per l'Ateneo, e quindi va valutata la capienza dei fondi esterni su cui la borsa grava.

A partire dal lordo percipiente fissato nel bando, il costo lordo ente delle borse in oggetto va calcolato aggiungendo l'8,5% di IRAP (ad es. per una borsa di 100 euro il costo lordo ente sarà euro = $100 + 100 * 8,5\% = 108,5$ euro).

§ UGOV è già settato per la gestione delle missioni dei borsisti: nel ruolo BS sono attivi i conti di bilancio già noti per le missioni e i relativi capitoli.

2. Borse di ricerca conferite precedentemente al 07/06/2025

Con la citata nota del 27/06/2025 l'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese aveva comunicato di pagare per il mese di giugno le borse in essere come al solito, senza ritenute fiscali, fatti salvi successivi conguagli qualora necessari. Tale indicazione è stata confermata con mail del 16 luglio 2025, sul presupposto che è stato presentato e approvato dalla settima commissione permanente del Senato della Repubblica un emendamento (Occhiuto-Cattaneo) al DL 24 giugno 2025 n. 90 concernente "Disposizioni urgenti in materia di università, ricerca, istruzione e salute". Tale emendamento prevede un'interpretazione autentica dell'articolo 1 bis , comma 4, del decreto legge 7 aprile 2025 n. 45, come segue: *"L'articolo 1-bis , comma 4, del decreto legge 7 aprile 2025 n. 45 si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento"*.

In attesa che il citato DL sia convertito in legge, si conferma pertanto l'indicazione di continuare a pagare senza ritenute fiscali (né IRPEF né IRAP) le borse di ricerca conferite prima del 7 giugno 2025, fino alla naturale scadenza della borsa. In UGOV rimangono quindi in essere in parallelo le configurazioni già note per le borse in oggetto in corso alla data del 7 giugno 2025.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005